

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 31

Riunione del 23 aprile 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gianroberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

### 23-07/08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI . - OZENDA MARIO

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti ;
- ritenuto che Ozenda Mario ha emesso l'assegno postale n.5170303993-10 in favore del Comitato Regionale Liguria per l'importo di € 405,00.===: senza la necessaria provvista;
- che il comportamento illegittimo assunto dall'Ozenda, peraltro provato dall'acquisizione dell'assegno postale di cui sopra, contravviene al principio di lealtà e probità sportiva di cui all'art. 19, 2° comma, lett.a) RAT ed all'art. 17, 3° comma Statuto federale, con l'aggravante di cui all'art. 49, lett. a) R.G., per rivestire l'incolpato la qualità di Consigliere Provinciale;
- tenuto conto che l'Ozenda ha sanato la posizione di debito, con bonifico bancario in data 22.02.08, meritando così l'applicazione della attenuante di avere rimosso il pregiudizio

P.Q.M.

Infligge ad Ozenda Mario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei).

IL PRESIDENTE  
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 6 maggio 2008